

PRESUTTI. I miei emendamenti hanno bisogno di brevissima illustrazione. Già la Commissione ha rilevato la difficoltà che la Giunta delle elezioni possa procedere alla istruttoria necessaria perchè la Camera possa esercitare la funzione che lo Statuto le assegna, di decidere sulla validità delle elezioni. Dato il modo come viene formata la Camera, la maggioranza della Giunta delle elezioni dovrebbe decidere sulla validità delle elezioni che hanno portato essa e i propri colleghi alla Camera. Ora in questa condizione di cose a me sembra che, lasciando ferma la disposizione statutaria che lascia alla Camera esclusivamente di decidere sulla validità dell'elezione dei propri membri, possa il compito di istruire i reclami presentati, essere affidato a un organo giurisdizionale imparziale, quale è la Corte di cassazione.

E non credo di aggiungere altro intorno a questo emendamento.

Riguardo all'altro mio emendamento per cui si aggiungono altri casi di nullità tassative a quelli indicati dalla legge, io mi permetto di far notare alla Camera che nella legge attuale esistono molti divieti, i quali non importano sempre ed in ogni caso nullità; mentre vi sono alcune disposizioni, la cui inosservanza importa necessariamente nullità. Le altre disposizioni che non sono da osservare, a pena assoluta di nullità, sono rimesse al giudizio discrezionale della Giunta delle elezioni, la quale deve decidere se la violazione fu o meno tanto importante da determinare nullità. Ora nell'emendamento al quarto comma, io ho indicato alcuni casi in cui quello che oggi è il potere discrezionale della Giunta delle elezioni si trasformerebbe in obbligo tassativo e richiamo l'attenzione della Camera soprattutto sulla disposizione che commina la nullità dei voti dati in quelle sezioni in cui scarso sia stato il numero dei votanti e vi siano elementi per determinare che la scarsità del numero dei votanti fu determinata da intimidazioni. In questa condizione di cose, l'annullamento di quelle sezioni importerebbe una remora al partito il quale, trovandosi in quelle sezioni in maggioranza, non avrebbe più la spinta a commettere quel broglio elettorale, che più frequentemente si verifica e cioè la intimidazione degli elettori. Lo stesso partito di maggioranza verrebbe ad avere interesse che il maggior numero possibile di elettori affluisse alle urne, perchè se approfittando della sua maggioranza esso intimidisse gli elettori avversari per allontanarli nulla guadagnerebbe in quanto i suoi voti verrebbero

annullati. Non credo di dover aggiungere altre parole per svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Nella legge attuale i casi di nullità sono due, cioè quello in cui non si riesca a far votare tutti gli elettori che sono nella sala elettorale a causa di prepotenze, e quello in cui non sieno osservate le prescrizioni delle liste di identificazione.

L'onorevole Presutti vorrebbe aggiungere dei nuovi casi di nullità legislativamente dichiarata. Non possiamo accettare questo emendamento. Uno dei casi è questo, che abbiano votato coloro che a mente dell'articolo 3 erano sospesi dall'esercizio del diritto di voto. E ciò senza indicazione di numero. Sicchè basta che due o tre elettori, uno anche, maliziosamente vadano a votare, pur essendo sospesi dal voto, perchè questa malizia di pochi produca la nullità dei voti di tutta una sezione.

L'onorevole Presutti vorrebbe poi comminare la nullità per i casi in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento. Ora...

PRESUTTI. Non svisi il mio pensiero! Ella ha diritto di combatterlo, non ha diritto di svisarlo.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Leggo il suo emendamento:

« In cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi dal diritto di voto, gli emigrati ».

PRESUTTI. Continui a leggere.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma dopo fa un altro caso.

PRESUTTI. No, è lo stesso caso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Io trovo scritto: « c) in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi del diritto di voto, gli emigrati, degl'iscritti, e su altri elementi risulti che per subite intimidazioni gli elettori si astenero dal votare ».

E che cosa vuol dire? Noi non possiamo ammettere che quando il *quorum*, come si è detto con parola di bassa latinità (*Ilarità*), del 40 per cento è stato rigettato, si possa dare ora una sanzione di nullità di voti per le sezioni in cui il 40 per cento di votanti non sia stato raggiunto.

Il terzo caso contemplato dall'onorevole Presutti è quello in cui risulti che il voto non fu libero. Ma la parola è così elastica, da prestarsi ad abusi d'interpetra-